

SENT n'	382/16
R.G. n'	4780/14
Rep. n'	313/15
Cron. n'	2423/15

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**

**Ufficio del Giudice di Pace di Livorno**

Il Giudice di Pace, nella persona dell'avv. Marielena Cristiani, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 1790/2014 R.G.N.

promossa da: [redacted] I, nato a [redacted] l' [redacted] e residente a [redacted] (LI), Via [redacted] 0, ma elettivamente domiciliato in Livorno, Via [redacted] presso e nello studio dell'avvocato [redacted], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Longo giusto mandato a margine dell'atto di citazione

*attore*

**Contro**

[redacted] ([redacted]), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in [redacted] Via [redacted], rappresentata e difesa, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. [redacted]

*Convenuta*

**CONCLUSIONI**

**Attore e Convenuta:** "come da fogli separati di conclusioni pagine 2 e 3"

**STUDIO LEGALE VENTRUTI**  
**Avv. Michele Ventruti**  
VIA CAVALLOTTI, 105 - 20052 MONZA  
TEL 039 5970476 - 039 5970560 Fax: 039 5970631  
E. mail: [segreteria@studiolegaleventruti.it](mailto:segreteria@studiolegaleventruti.it)

**Ufficio del Giudice di Pace di Livorno**

Nella causa promossa da [REDACTED], con l'avv.  
Giovanni Longo

Contro

[REDACTED] dall'avv. [REDACTED]

**FOGLIO DI PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI**

La Monvisoauto, così come ut supra rappresentata e difesa

**CHIEDE**

Che Ill.mo Giudice di Pace di Livorno adito, così giudicare:  
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le do-  
mande proposte dal sig. [REDACTED]

[REDACTED] li 16/05/2016

Avv. [REDACTED]



Depositato in Cancelleria  
21 APR 2016



Il Giudice di Pace  
Dott. Maria C...

FOGLIO DI CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DEL SIG. [REDACTED]

[REDACTED] L'ATTORE

R.G. 1790/2014 G.d.P. Avv. M. Cristiani, ud. 16.5.2016

"Voglia il Giudice di Pace adito, rigettata ogni contraria istanza, accertare la responsabilità della Concessionaria [REDACTED] (p.iva [REDACTED]), per inadempimento contrattuale, e conseguentemente condannare la predetta società a dare e pagare la somma di € [REDACTED] quale spesa occorsa ed occorrerà per la riparazione dell'alternatore e della ri-verniciatura della vettura (doc. 8) marca [REDACTED], mod. [REDACTED], mod. [REDACTED] colore nero, tg. [REDACTED] acquistata dalla concessionaria [REDACTED] in data [REDACTED] (doc. 5), oltre gli interessi legali dal di del fatto sino al saldo effettivo e con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali 15%, iva e c.a.p. come per legge.

Con ossequio  
Pisa, lì 19 aprile 2016

Avv. Giovanni Longo



## MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta secondo la nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. Att. C.p.c. come determinata dalla legge n.69 del 2009. Viene pertanto omesso lo svolgimento processuale e la motivazione viene esposta in modo conciso anche con riferimento a precedenti conformi.

La domanda attorea è fondata e deve essere accolta per le ragioni e nei limiti che veniamo ad esporre.

Il sig. [REDACTED] - assumendo che il giorno 18 Ottobre 2013 aveva acquistato dalla concessionaria [REDACTED] l'autovettura usata [REDACTED] mod. [REDACTED] colore Tg. [REDACTED] al costo di € 7.250,00 oltre al ritiro della propria autovettura valutata € 1.500,00; che, prima dell'acquisto, era stato assicurato dal venditore sul fatto che il veicolo non avesse subito precedenti incidenti; che, contestualmente all'acquisto, gli era stato consegnato un libretto di una garanzia convenzionale denominata [REDACTED] contro vizi e difetti dell'autovettura; che il successivo 25 Ottobre 2013, in occasione di un lavaggio, la verniciatura del cofano anteriore, della fiancata sinistra e del paraurti dell'autovettura si era sfogliata; che - dopo aver fatto visionare il veicolo ad un carrozziere il quale aveva ricondotto il fenomeno ad una maldestra verniciatura conseguenza di un probabile sinistro - aveva immediatamente contestato lo stesso 25 Ottobre 2013 il vizio al venditore; che il venditore, riconosciuto il vizio, lo aveva invitato a rivolgersi al garante convenzionale; che, anche dopo



*[Handwritten signature]*

rottura dell'alternatore in data 9 Dicembre 2013, il venditore lo aveva invitato a rivolgersi al garante; che il Garante [REDACTED] tuttavia, aveva comunicato in data 8 Gennaio 2014 di aver sospeso il servizio di garanzia convenzionale con il convenuto; che il danno per i difetti/vizi dell'autovettura di cui è causa ammontavano a complessivi € 2.730,08 di cui € 2.420,07 per la verniciatura ed € 310,00 per la riparazione dell'alternatore) - aveva convenuto in giudizio la ditta [REDACTED] chiedendo che, accertatone l'inadempimento contrattuale, la stessa fosse condannata a pagare la somma di € 2.730,08 oltre accessori.

Si era costituita in giudizio la ditta [REDACTED] chiedendo il rigetto delle domande attoree; invero, la convenuta aveva evidenziato come l'autovettura fosse stata consegnata in perfetto stato ed esente da difetti di conformità; che non aveva potuto riconoscere il vizio dello sfogliamento della verniciatura non avendo visionato il veicolo e che comunque non vi era certezza circa la causa del fenomeno, riconducibile anche ad un errato lavaggio; e che la rottura dell'alternatore sarebbe stata conseguenza della normale usura del veicolo.

Come è noto la vendita di beni di consumo (come nel nostro caso) è regolata dal Codice di Consumo; in particolare la garanzia legale spettante al consumatore-acquirente è disciplinata dagli artt. 128 e seguenti.

In particolare, le disposizioni applicabili al caso de quo sono le seguenti:

art. 129

Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.

2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze:

a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;

b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;

c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura;

d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.

4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che:



a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza;

b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore;

c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione.

5. Il difetto di conformita' che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformita' del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilita'. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione.

#### Art. 130

Il venditore e' responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformita' esistente al momento della consegna del bene.

2. In caso di difetto di conformita', il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9.

3. Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.

4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno



dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto:

- a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformita';
- b) dell'entita' del difetto di conformita';
- c) dell'eventualita' che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.

6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali.

7. Il consumatore puo' richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
- b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5;
- c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.

8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.

9. Dopo la denuncia del difetto di conformita', il venditore puo' offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:



a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;

b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.

10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto.

#### Art. 132

Il venditore è responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.

2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.

3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.

4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il

difetto di conformita' sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.

Art. 134

1. E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformita', volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dal consumatore e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice.
2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilita' di cui all'articolo 1519-sexies, comma primo, del codice civile ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno.
3. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilita' al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.

Alla luce delle predette disposizioni, si deve affermare che la ditta [REDACTED] aveva l'obbligo di consegnare al sig. [REDACTED] una autovettura (seppure usata) priva di difetti di conformita' al momento della consegna.

Di conseguenza, la convenuta era ed è tenuta a rispondere dei difetti di conformita' (presenti al momento della consegna) che si fossero manifestati entro due anni dalla consegna (in assenza di un accordo tra le parti per la riduzione della garanzia legale a 12 mesi), purché denunciati entro 60 giorni dalla scoperta. Non solo, ma il difetto di conformita' manifestatosi entro 6 mesi dalla



consegna si sarebbe dovuto presumere, salvo prova contraria, esistente al momento della consegna.

Il sig. ██████████ ha tempestivamente denunciato (la circostanza è pacifica) la presenza (anche questa non contestata) di due difetti di conformità come la sfogliatura della verniciatura e la rottura dell'alternatore, i quali essendosi manifestati entro sei mesi dalla consegna dell'autovettura si devono presumere esistenti al momento della consegna stessa.

Premesso che non si ravvisa nel comportamento del venditore un riconoscimento dei predetti vizi, in quanto tale non può essere considerato l'invito all'attore di rivolgersi alla società che aveva rilasciato la garanzia convenzionale al fine di attivarla (chiaramente se ne fossero sussistiti i presupposti), tuttavia sarebbe stato, in ogni caso, onere della ditta convenuta provare la non sussistenza dei difetti di conformità al momento della consegna, in quanto imputabili a fattori sopravvenuti (come un errato lavaggio) ovvero riconducibili alla normale usura dell'autovettura. Il tutto in ossequio anche agli oneri probatori in materia di inadempimento contrattuale, che pongono a carico del debitore la prova del corretto adempimento ovvero della non imputabilità dell'inadempimento.

Tale prova è stata raggiunta solo con riferimento all'alternatore.

In ordine al difetto della sfogliatura della verniciatura su diverse zone del cofano, del paraurti anteriore e della parte superiore delle modanature delle porte della fiancata sinistra, la circostanza che,

al momento della consegna, la vettura apparisse priva di difetti  
nulla prova, in quanto chiaramente trattasi di un vizio occulto  
destinato a manifestarsi solo in determinate condizioni (lavaggio  
della carrozzeria). Non si vede, del resto, come il sig. [REDACTED]  
avrebbe mai potuto acquistare l'autovettura [REDACTED] se la stessa  
avesse presentato la sfogliatura denunciata.

Né la ditta [REDACTED] ha dimostrato che il vizio fosse  
imputabile ad un lavaggio troppo energico dell'autovettura; al  
contrario, il CTU ha ricondotto il difetto ad una inesatta  
esecuzione del ciclo di verniciatura (resasi necessaria a seguita  
della riparazione dell'autovettura). La conseguenza è una non  
perfetta adesione tra la base opaca della vernice ed il film  
superficiale dello strato superficiale. Distacco che il lavaggio non ha  
fatto altro che rendere manifesto, ma non può certamente aver  
causato.

Per quanto riguarda, invece, la rottura dell'alternatore, il CTU, con  
conclusioni condivisibili, l'ha ricondotto alla normale usura di  
un'autovettura immatricolata nell'anno 2008.

Di conseguenza, il venditore non può essere chiamato a  
rispondere di questo difetto, non presente al momento della  
consegna, ma prodottosi successivamente per il normale utilizzo  
dell'autovettura.

Per quanto riguarda il costo per l'eliminazione della c.c.  
sfogliatura, lo stesso è stato quantificato dal CTU in complessivi €

1.375,00 (al netto del costo dell'alternatore) oltre Iva. Non spetta all'attore il risarcimento del c.d. fermo tecnico in assenza della relativa domanda in citazione.

In conclusione, accertato e dichiarato l'inadempimento della convenuta (nei termini di cui in precedenza) alle obbligazioni assunte, si deve condannare la stessa ditta [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore a pagare al sig. [REDACTED] la complessiva somma di € 1.375,00 oltre iva ed interessi legali dalla domanda al saldo.

Considerato il quasi totale accoglimento della domanda, appare equo compensare le spese legali per 1/5 ponendo i restanti 4/5, liquidati come da dispositivo, a carico di parte convenuta.

Le spese di CTU sono poste a carico di parte convenuta.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, accerta e dichiara l'inadempimento (nei termini di cui alla parte motiva) della ditta [REDACTED] alle obbligazioni assunte e con l'effetto condanna la stessa ditta [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore a pagare al sig. [REDACTED] la complessiva somma di € 1.375,00 oltre iva ed interessi legali dalla domanda al saldo.

Compensa le spese legali per 1/5 e condanna la convenuta alla rifusione dei restanti 4/5 che tassa e liquida per tale quota in

complessivi € [redacted] di cui € [redacted] per spese, € [redacted] per  
competenze oltre rimborso spese generali 15% ed oneri di legge.  
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.

Livorno, 22 maggio 2016



IL CANCELLIERE  
Dot. Rita Pagliaro

Il Giudice di Pace

Avv. Marielena Cristiani

Depositato in Cancelleria  
Livorno 16 GIU. 2016

IL CANCELLIERE  
(Dot. Rita Pagliaro)

E' copia conforme al  
suo originale 20 LUG. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr.ssa Carla Semeraro

Esatti € 7,69  
per diritti di cancelleria

Il Cancelliere  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr.ssa Carla Semeraro